Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 febbraio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1403.**

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320 e modificato con proprio decreto in data 2 settembre 1963, n. 1376;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1968 del consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 2.500.000.000, conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1968.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della

citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 351 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 7 presso Laterza-Ginosa-innesto strada statale n. 106 progressiva chilometrica 457+905 », della lunghezza di km. 25+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 7 presso Laterza-Ginosa-innesto strada statale n. 106 progressiva chilometrica 457+905 », dell'estesa di km. 25+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 580 « di Ginosa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 28 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 105

(985)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Verona, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1968;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona;

Decreta:

Per la provincia di Verona si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 23 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Roveredo di Guà, per la località omonima;

comune di San Martino Buon Albergo, per la località omonima non compresa nel citato decreto 23 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1101)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste di Alessandria;

Considerato che per la provincia di Alessandria ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alluvioni Cambiò, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bozzole, Carpeneto, Cartosio, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cella Monte, Cerrina, Cremolino, Denice, Felizzano, Frascaro, Frassinello, Frassineto Po, Gabiano, Gamalero, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Oviglio, Pareto, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Prasco, Quargnento, Quattordio, Rivalta Bormida, Rivarone, Serralunga di

Crea, Sezzadio, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Valenza, Valmacca, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Visone, Morano sul Po;

comune di Casale Monferrato, per la località Terranova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Badia Polesine, per la località Colombano non compresa nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Gaiba, per le località Surchio, via Provinciale, Fortini, Giovecca, Palantone, Convento, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Giacciano con Baruchella, per le località Zelo, Giacciano non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Lendinara, per le località Cà Mignola, Barbuglio, Stradellino, Santa Lucia non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Occhiobello, per le località Cà Ranzani, Borgo Chiavica, Malcantone non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Salara, per le località Croce, Cà Priore, Centro, Mainarda, Coatti, Campagnina, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Padova, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1968;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Padova si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 23 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Castelbaldo, per le località Duzzi, Palazzina, Quardo Grande, Casa del Termine, Persone, Paiette, Quarto, Giare, Taviani, Carazzato, non comprese nel decreto interministeriale 23 settembre 1968;

comune di Montagnana, per le località Rovenga, Viaduro, Colombaretta, Busi, Borgo Alberi, Pastorelli, Rubini, Bellini, Condiega, Campinovi, Gobbo, S. Antonio, Marsili, Dovigo, Danieli, Frassine, S. Zeno, Martoro, Pescara, Stangon, Canton, Campedano;

comune di Pernumia, per le località Ponte Zuppé, Fosse Paltana, Ponte Lion, Case Businaro, Cornoledo Case Emo, Via Valdolino, Borgo Maldura, strada Maselino non comprese nel decreto interministeriale 23 settembre 1968;

comune di S. Urbano, per le località Anconetta, Idrovora, Le Motte, Cà Ferro, Cà Piva, Chiviche, Case Guerra, La Cavoletta, Casa Fiocco, Le Sturare, Boarie Canton, Palazzo Marchetto, Cà Nani, Ponte Nuovo, Palazzi, Centro, non comprese nel decreto interministeriale 23 settembre 1968;

comune di Selvazzano Dentro, per la località omonima e per la località Montecchia non comprese nel decreto interministeriale 23 settembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Biennale ortofrutticola internazionale-eurofrut '69 » che avrà luogo in Ferrara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Biennale ortofrutticola internazionale - Eurofrut '69 », che avrà luogo a Ferrara dal 21 al 28 settembre 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Lucania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 5517 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 4 ultimo comma della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Potenza, con nota del 15 novembre 1968, n. 9381;

Decreta:

I signori Marchese Aurelio Michele, Fuggetta Pasquale e Filitti Francesco, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Potenza sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lucania, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e del 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 19 febbraio 1968, n. 20, con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Braccio di Scarlino » che inizia dalla piazza Giuseppe Garibaldi del comune di Scarlino e termina sulla strada provinciale « Aurelia-bivio Scarlino-Puntone » in località Imposto, della lunghezza complessiva di Km. 3 + 110 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 17 settembre 1968, n. 1283, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4-*b* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Manfredonia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 novembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Manfredonia, avente la superficie di mq. 2689,42, riportata nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 143/*A*, particella n. 886/*a*.

(1001)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale sita in S. Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 novembre 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di S. Benedetto del Tronto, avente la superficie di mq. 140, riportata nel catasto del predetto comune al foglio 10, particelle numeri 37/*g* e 100.

(1002)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione della frazione Marina nel comune di S. Vito Chietino.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1969, n. 4959, è stato approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione della frazione Marina in comune di S. Vito Chietino, vistato in una planimetria in scala 1/1.000.

Per l'esecuzione delle opere incluse nel progetto il termine di validità del piano di ricostruzione — giusta il disposto della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — è prorogato fino all'entrata in vigore del P. R. G.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'ente maremma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 11 dicembre 1968, prot. n. 20152, la zona di valorizzazione delimitata nel Lazio, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nella quale è demandato di intervenire all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è estesa all'intero territorio della provincia di Rieti.

(999)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 13, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 3 ottobre 1967, prodotto dal signor Sossi Mario avverso la determinazione dell'ENEL (Compartimento di Venezia) di non procedere all'assunzione del predetto Sossi a seguito dell'esito non favorevole della visita medica.

(1029)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Pedemonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.933.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.021.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.462.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.996.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1055)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.381.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1056)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Roccasicura (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.360.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1057)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1058)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.592.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1059)

Autorizzazione al comune di Mendicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Mendicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.500.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1060)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.905.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1061)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.353.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1062)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.254.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1063)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1969, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.707.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.561.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Bentivoglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1969, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.778.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1969, il comune di Gravina di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 626.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1969, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1969, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 865.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070)

Autorizzazione al comune di Piombino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1969, il comune di Piombino (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 363.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,08	625,50	625,62	625,55	625,50	625,30	625,5450	625,55	625,30	625,45
$ Can.	582,20	582,50	582,50	582,50	582 —	582,25	582,50	582,50	582,25	582,40
Fr. Sv.	144,60	144,60	144,57	144,58	144,575	144,58	144,575	144,58	144,59	144,57
Kr. D.	83,05	83,10	83,15	83,115	83,10	83,07	83,12	83,115	83,07	83,08
Kr. N.	87,44	87,50	87,54	87,525	87,50	87,48	87,515	87,525	87,48	87,50
Kr. Sv.	120,80	120,90	120,88	120,885	120,85	120,83	120,89	120,885	120,83	120,85
Fol.	172,36	172,50	172,50	172,515	172,50	172,42	172,505	172,515	172,42	172,50
Fr. B.	12,46	12,46	12,4675	12,4610	12,46	12,46	12,464	12,4610	12,46	12,46
Franco francese	126,18	126,27	126,29	126,28	126,25	126,23	126,29	126,28	126,23	126,25
Lst.	1496,75	1497 —	1497,30	1497,25	1497,25	1496,75	1497,27	1497,25	1496,75	1497 —
Dm. occ.	155,52	155,57	155,60	155,565	155,50	155,58	155,59	155,565	155,58	155,56
Scell. Austr.	24,13	24,15	24,16	24,1530	24,15	24,14	24,15	24,1530	24,14	14,145
Escudo Port.	21,93	21,92	21,98	21,985	21,95	21,95	21,97	21,985	21,95	21,95
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,985	8,9710	8,95	8,97	8,975	8,9710	8,97	8,97

Media dei titoli del 17 febbraio 1969

Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
» 5 % (Città di Trieste)	96,50
» 5 % (Beni Esteri)	95,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1969

1 Dollaro USA	625,547
1 Dollaro canadese	582,50
1 Franco svizzero	144,577
1 Corona danese	83,117
1 Corona norvegese	87,52
1 Corona svedese	120,887
1 Fiorino olandese	172,51
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,285
1 Lira sterlina	1497,26
1 Marco germanico	155,577
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,977
1 Peseta Sp.	8,973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	284.041	Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Pomarico (Matera). *Avvertenza*: proviene da affrancazione di censo, giusta decreto del prefetto di Matera n. 33251/Div. I del 6 dicembre 1960	15.000

(813) Roma, addì 18 gennaio 1969

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 1079/67, n. 1085/67 n. 26/68, n. 61/68 e n. 106/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 e all'art. 1, lettera C del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi:

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	Paesi terzi dal 10-1-1968 al 17-1-1968	Paesi terzi dal 18-1-1968 al 26-1-1968	Paesi terzi dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 10-1-1968 al 17-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-1-1968 al 26-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-1-1968 al 31-1-1968
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido e di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	394,375	394,375	394,375	394,375	319,375	319,375	319,375	319,375
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:								
		- di orzo:								
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.254,375	4.254,375	4.254,375	4.254,375	3.941,875	3.941,875	3.941,875	3.941,875
	14 20	- - altre	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
		- di avena:								
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.193,75	4.162,50	4.162,50	4.162,50	3.881,25
	24	- - altre	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.355,625	2.358,75	2.358,75	2.358,75	2.199,375
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:								
		- di granturco:								
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.030,625	4.030,625	4.030,625	4.030,625
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	2.709,375	2.709,375	2.709,375	2.709,375	2.553,125	2.553,125	2.553,125	2.553,125
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.284,375	2.284,375	2.284,375	2.284,375
		- di grano saraceno:								
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Paesi terzi: dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	da 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M.: al 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	dal 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968
11.01-E (*segue*)	42	- di miglio o di panico	1.791,25	1.631,875	1.631,875	1.631,875	1.635,00	1.475,625	1.475,625	1.475,625
	44	- di sorgo o di durra	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati schiacciati (compresi i fiocchi):								
		I. di frumento:								
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.427,50	4.427,50	4.635,00	4.635,00	4.271,25	4.271,25	4.478,75	4.478,75
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.294,375	5.294,375	5.544,375	5.544,375	5.138,125	5.138,125	5.388,125	5.388,125
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.431,875	3.431,875	3.591,25	3.591,25	3.275,625	3.275,625	3.435,00	3.435,00
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:								
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	6.092,50	6.092,50	6.373,75	6.373,75	5.780,00	5.780,00	6.061,25	6.061,25
	036 120 121 019	- - altri	3.431,875	3.431,875	3.591,25	3.591,25	3.275,625	3.275,625	3.435,00	3.435,00
		II. di segala:								
		- semole e semolini:								
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2% in peso	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50
	039	- - altri	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.327,50	2.327,50	2.327,50	2.327,50
	040	- cereali mondati	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.191,25	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
	042	- cereali perlati	3.807,50	3.807,50	3.807,50	3.807,50	3.651,25	3.651,25	3.651,25	3.651,25
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.327,50	2.327,50	2.327,50	2.327,50
		- fiocchi:								
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	dal 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	dal 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968
11.02 (*segue*)	048	- - altri	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.483,75	2.327,50	2.327,50	2.327,50	2.327,50
		III. di altri cereali:								
		a. fiocchi di orzo e di avena:								
		- di orzo:								
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	052	- - altri	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
		- di avena:								
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.937,50	4.937,50	4.937,50	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.312,50
	056	- - altri	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.355,625	2.358,75	2.358,75	2.358,75	2.199,375
		b. altri:								
		- semole e semolini:								
		- - di orzo:								
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.254,375	4.254,375	4.254,375	4.254,375	3.941,875	3.941,875	3.941,875	3.941,875
	061	- - - altri	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
		- - di avena:								
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.193,75	4.162,50	4.162,50	4.162,50	3.881,25
	063	- - - altri	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.355,625	2.358,75	2.358,75	2.358,75	2.199,375
		- - di granturco:								
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.030,625	4.030,625	4.030,625	4.030,625
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso destinato all'industria della birra (1)	1.713,125	1.713,125	1.713,125	1.713,125	1.400,625	1.400,625	1.400,625	1.400,625
	065	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	2.709,375	2.709,375	2.709,375	2.709,375	2.553,125	2.553,125	2.553,125	2.553,125
	066	- - - il cui tenore in materie grasse è superiore al 4 % in peso	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.284,375	2.284,375	2.284,375	2.284,375
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:								
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è *inferiore* o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	1.791,25	1.631,875	1.631,875	1.631,875	1.635,00	1.475,625	1.475,625	1.475,625
	072	- - di sorgo o di durra	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	071 073	- - di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	dal 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	dal 10-1-1968 al 17-1-1968	dal 18-1-1968 al 26-1-1968	dal 27-1-1968 al 31-1-1968
11.02 (*segue*)		- cereali mondati:								
	015 016 017 018 074	- - di orzo	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.503,75	3.503,75	3.503,75	3.503,75
		- - di avena:								
	ex 083	- - - avena spuntata	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.355,625	2.358,75	2.358,75	2.358,75	2.199,375
	077	- - - altri	3.856,25	3.856,25	3.856,25	3.606,25	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.450,00
	078	- - di granturco	3.739,375	3.739,375	3.739,375	3.739,375	3.583,125	3.583,125	3.583,125	3.583,125
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	2.721,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.565,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
	082	- - di sorgo o di durra	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
	081 ex 083	- - di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- cereali perlati:								
	049	- - di orzo	5.787,50	5.787,50	5.787,50	5.787,50	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
	087	- - di avena	3.856,25	3.856,25	3.856,25	3.606,25	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.450,00
	088	- - di granturco	3.739,375	3.739,375	3.739,375	3.739,375	3.583,125	3.583,125	3.583,125	3.583,125
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	2.721,25	2.471,25	2.471,25	2.471,25	2.565,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00
	092	- - di sorgo o di durra	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.411,25	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
	091 ex 095	- - di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	051	- - di orzo	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.233,75
	ex 098	- - di avena	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.355,625	2.358,75	2.358,75	2.358,75	2.199,375
	099	- - di granturco	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.284,375	2.284,375	2.284,375	2.284,375
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	1.791,25	1.631,875	1.631,875	1.631,875	1.635,00	1.475,625	1.475,625	1.475,625
	103	- - di sorgo o di durra	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	102 ex 105	- - di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- fiocchi:								
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:								
	110	- - - di granturco	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.343,125	4.030,625	4.030,625	4.030,625	4.030,625
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	3.198,125	2.916,875	2.916,875	2.916,875	2.885,625	2.604,375	2.604,375	2.604,375
	114	- - - di sorgo o di durra	3.974,375	3.974,375	3.974,375	3.974,375	3.661,875	3.661,875	3.661,875	3.661,875
	113 117	- - - di scagliola e di altri cereali	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	Paesi terzi dal 10-1-1968 al 17-1-1968	Paesi terzi dal 18-1-1968 al 26-1-1968	Paesi terzi dal 27-1-1968 a 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 10-1-1968 al 17-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-1-1968 al 26-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-1-1968 al 31-1-1968
11.02 (*segue*)		- - altri:								
	122	- - - *di granturco*	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.440,625	2.284,375	2.284,375	2.284,375	2.284,375
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	1.791,25	1.631,875	1.631,875	1.631,875	1.635,00	1.475,625	1.475,625	1.475,625
	126	- - - di sorgo o di durra	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.231,25	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
	125 129	- - - di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:								
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.721,25	2.721,25	2.838,125	2.838,125	2.408,75	2.408,75	2.525,625	2.525,625
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	1.991,875	1.991,875	1.991,875	1.991,875	1.679,375	1.679,375	1.679,375	1.679,375
11.06		Farine e *semolini di sago, di manioca, d'arrow-root*, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
		A. di manioca:								
	01 02	- denaturati	550,625	550,625	550,625	550,625	281,875	281,875	281,875	281,875
	03	- non denaturati	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		B. altri:								
	06 09	- denaturati	550,625	550,625	550,625	550,625	281,875	281,875	281,875	281,875
	07 10	- non denaturati	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		- non torrefatto:								
		- - di frumento:								
	15	- - - presentato sotto forma di farina	6.278,75	6.278,75	6.556,875	6.556,875	5.716,25	5.716,25	5.994,375	5.994,375
	18	- - - altro	4.833,75	4.833,75	5.041,25	5.041,25	4.271,25	4.271,25	4.478,75	4.478,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi da 1°-1-1968 al 9-1-1968	Paesi terzi dal 10-1-1968 al 17-1-1968	Paesi terzi dal 18-1-1968 al 26-1-1968	Paesi terzi dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-1-1968 al 9-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 10-1-1968 al 17-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 18-1-1968 al 26-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-1-1968 al 31-1-1968
11.07 (*segue*)		- - di orzo:								
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4.460,625	4.460,625	4.460,625	4.460,625	3.898,125	3.898,125	3.898,125	3.898,125
	24	- - - altro	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	2.912,50	2.912,50	2.912,50	2.912,50
		- - altro:								
	27	- - - presentato sotto forma di farina	4.460,625	4.460,625	4.460,625	4.460,625	3.898,125	3.898,125	3.898,125	3.898,125
	30	- - - non nominato	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	2.912,50	2.912,50	2.912,50	2.912,50
		- torrefatto:								
	02 09	- - di frumento	5.540,00	5.540,00	5.781,875	5.781,875	4.977,50	4.977,50	5.219,375	5.219,375
	03 10	- - di orzo	3.956,875	3.956,875	3.956,875	3.956,875	3.394,375	3.394,375	3.394,375	3.394,375
	07 13	- - altro	3.956,875	3.956,875	3.956,875	3.956,875	3.394,375	3.394,375	3.394,375	3.394,375
11.08-A		Amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50
		II. fecola di patate:								
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50
	04 07	- altra	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero
		IV. altri:								
		- di cereali:								
	09	- - di frumento	2.471,875	2.471,875	2.815,625	2.815,625	1.409,375	1.409,375	1.753,125	1.753,125
	12	- - altri	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50
	13 16	- non nominati	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	1.071,25	1.071,25	1.071,25	1.071,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
	02 07	- di frumento tenero	11.937,50	11.937,50	12.562,50	12.562,50	2.562,50	2.562,50	3.187,50	3.187,50
	05 10	- altri	10.931,25	10.931,25	10.931,25	10.931,25	1.556,25	1.556,25	1.556,25	1.556,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:								
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.634,375	6.634,375	6.634,375	6.634,375	1.634,375	1.634,375	1.634,375	1.634,375

Numero della tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	Paesi terzi dal 10-1-1968 al 17-1-1968	Paesi terzi dal 18-1-1968 al 26-1-1968	Paesi terzi dal 27-1-1968 al 31-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-1-1968 al 9-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 10-1-1968 al 17-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-1-1968 al 26-1-1968	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 27-1-1968 al 31-1-1968
17.02-B (*segue*)	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	1.252,50	1.252,50	1.252,50	1.252,50
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:								
		A. contenenti, in peso, più del 7% di amido:								
		I. di cereali:								
		- di granturco o di riso:								
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25
		- - altri:								
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75	1.273,75
	10 27 34	- - - non nominati	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,60	2.547,50	2.547,50	2.547,50
		- di altri cereali:								
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875
	03 38	- - altri	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50
		B. altri:								
		I. di cereali:								
	45	- di granturco o di riso	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25	796,25
		- di altri cereali:								
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875	636,875
	48	- - altri	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50	2.547,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8770)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 90/67, n. 248/67, n. 303/67, n. 373/67, n 393/67, n. 455/67, n. 487/67, n. 492/67 e n. 510/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (prodotti trasformati a base di cereali), in lire italiane per quintale.

Periodo dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967

— importazioni dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea;
— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A M A) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O M)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E.	Paesi terzi			S.A.M.A. E P.T.O.M.		
			dal 1°-7-67 al 31-7-67	dal 1°-7-67 al 14-7-67	dal 15-7-67 al 27-7-67	dal 28-7-67 al 31-7-67	dal 1°-7-67 al 14-7-67	dal 15-7-67 al 27-7-67	dal 28-7-67 al 31-7-67
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep. e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	zero	264,375	264,375	292,50	264,375	264,375	292,50
ex 11.01-C		Farine d'orzo e d'avena:							
		- di orzo:							
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	2.958,75	2.958,75	3.240 —	2.646,25	2.646,25	2.927,50
	14 20	- - altre	zero	1.655,625	1.655,625	1.815 —	1.499,375	1.499,375	1.658,75
		- di avena:							
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	3.021,25	3.021,25	3.021,25	2.708,75	2.708,75	2.708,75
	24	- - altre	zero	1.691,25	1.691,25	1.691,25	1.535 —	1.535 —	1.535 —
11.01-E		Farine di cereali, altre:							
		- di granturco:							
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	zero	3.514,375	3.514,375	3.514,375	3.201,875	3.201,875	3.201,875
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4% in peso	zero	2.183,75	2.183,75	2.183,75	2.027,50	2.027,50	2.027,50
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4% in peso	zero	1.970,625	1.970,625	1.970,625	1.814,375	1.814,375	1.814,375
		- di grano saraceno:							
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	41	- - altre	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	zero	1.618,75	1.618,75	1.618,75	1.462,50	1.462,50	1.462,50
	44	- di sorgo o di durra	zero	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.746,25	1.746,25	1.746,25
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi da 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:							
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):							
		I. di frumento:							
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	(1)	3.715 —	3.922,50	3.922,50	3.558,75	3.766,25	3.766,25
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	(2)	4.437,50	4.687,50	4.687,50	4.281,25	4.531,25	4.531,25
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	(3)	2.885,625	3.045 —	3.045 —	2.729,375	2.888,75	2.888,75
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:							
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale al 2%	(4)	5.128,75	5.410 —	5.410 —	4.816,25	5.097,50	5.097,50
	036 120 121 019	- - altri	(4)	2.885,625	3.045 —	3.045 —	2.729,375	2.888,75	2.888,75
		II. di segala:							
		- semole e semolini:							
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	4.196,25	4.196,25	4.196,25	3.883,75	3.883,75	3.883,75
	039	- - altri	zero	2.356,875	2.356,875	2.356,875	2.200,625	2.200,625	2.200,625
	040	- cereali mondati	zero	3.025,625	2.025,625	3.025,625	2.869,375	2.869,375	2.869,375
	042	- cereali perlati	zero	3.608,125	3.608,125	3.608,125	3.451.875	3.451.875	3.451,875
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	zero	2.356,875	2.356,875	2.356,875	2.200,625	2.200,625	2.200,625
		- fiocchi							
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	4.196,25	4.196,25	4.196,25	3.883,75	3.883,75	3.883,75
	048	- - altri	zero	2.356,875	2.356,875	2.356,875	2.200,625	2.200,625	2.200,625
		III. di altri cereali:							
		a. fiocchi di orzo e di avena:							
		- di orzo :							
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	3.252,50	3.252,50	3.565 —	2.940 —	2.940 —	3.252,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi dal 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
11.02 (segue)	052	- - altri	zero	1.655,625	1.655,625	1.815 —	1.499,375	1.499,375	1.658,75
		- di avena:							
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	3.322,50	3.322,50	3.322,50	3.010 —	3.010 —	3.010 —
	056	- - altri	zero	1.691,25	1.691,25	1.691,25	1.535 —	1.535 —	1.535 —
		b. altri:							
		- semole e semolini:							
		- - di orzo:							
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	2.958,75	2.958,75	3.240 —	2.646,25	2.646,25	2.927,50
	061	- - - altri	zero	1.655,625	1.655,625	1.815 —	1.499,375	1.499,375	1.658,75
		- - di avena:							
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	3.021,25	3.021,25	3.021,25	2.708,75	2.708,75	2.708,75
	063	- - - altri	zero	1.691,25	1.691,25	1.691,25	1.535 —	1.535 —	1.535 —
		- - di granturco:							
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso	zero	3.514,375	3.514,375	3.514,375	3.201,875	3.201,875	3.201,875
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5% in peso (gritz) (5)	zero	1.221,25	1.221,25	1.221,25	908,75	908,75	908,75
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 4% in peso	zero	2.183,75	2.183,75	2.183,75	2.027,50	2.027,50	2.027,50
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è più di 4% in peso	zero	1.970,625	1.970,625	1.970,625	1.814,375	1.814,375	1.814,375
		- - di grano saraceno:							
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	zero	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	069	- - - altri	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	zero	1.618,75	1 618,75	1.618,75	1.462,50	1.462,50	1.462,50
	072	- - di sorgo o di durra	zero	1.902,50	1 902,50	1.902,50	1.746,25	1.746,25	1.746,25
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali mondati:							
	015 016 017 018 074	- - di orzo	zero	2.508,125	2.508,125	2.758,125	2.351,875	2.351,875	2.601,875
		- - di avena:							
	ex 083	- - - avena spuntata	zero	1.691,25	1.691,25	1.691,25	1.535, —	1.535 —	1.535 —
	077	- - - altri	zero	2.564,375	2.564,375	2.564,375	2.408,125	2.408,125	2.408,125

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi dal 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
11.02 (segue)	078	- - di granturco	zero	3.002,50	3.002,50	3.002,50	2.846,25	2.846,25	2.846,25
	079	- - di grano saraceno	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	zero	2.450 —	2.450 —	2.450 —	2.293,75	2.293,75	2.293,75
	082	- - di sorgo o di durra	zero	2.895,—	2.895 —	2.895 —	2.738,75	2.738,75	2.738,75
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali perlati:							
		- - di orzo:							
	ex 049	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all'1 % in peso	zero	3.987,50	3.987,50	3.987,50	3.675,—	3.675 —	3.675 —
	ex 049	- - - altri	zero	3.987,50	3.987,50	4.378,125	3.675 —	3.675 —	4.065,625
	087	- - di avena	zero	2.564,375	2.564,375	2.564,375	2.408,125	2.408,125	2.408,125
	088	- - di granturco	zero	3.002,50	3.0002,50	3.002,50	2.846,25	2.846,25	2.846,25
	089	- - di grano saraceno	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	zero	2.450 —	2.450 —	2.450 —	2.293,75	2.293,75	2.293,75
	092	- - di sorgo o di durra	zero	2.895 —	2.895 —	2.895 —	2.738,75	2.738,75	2.738,75
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:							
	051	- - di orzo	zero	1.655,625	1.655,625	1.815 —	1.499,375	1.499,375	1.658,75
	098	- - di avena	zero	1.691,25	1.691,25	1.691,25	1.535 —	1.535 —	1.535 —
	099	- - di granturco	zero	1.970,625	1.970,625	1.970,625	1.814,375	1.814,375	1.814,375
	100	- - di grano saraceno	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	zero	1.618,75	1.618,75	1.618,75	1.462,50	1.462,50	1.462,50
	103	- - di sorgo o di durra	zero	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.746,25	1.746,25	1.746,25
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		- fiocchi:							
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:							
	110	- - - di granturco	zero	3.514,375	3.514,375	3.514,375	3.201,875	3.201,875	3.201,875
	111	- - - di grano saraceno	zero	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	zero	2.893,125	2.893,125	2.893,125	2.580,625	2.580,625	2.580,625
	114	- - - di sorgo o di durra	zero	3.393,75	3.393,75	3.393,75	3.081,25	3.081,25	3.081,25
	115	- - - di riso	62,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	zero	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		- - altri:							
	122	- - - di granturco	zero	1.970,625	1.970,625	1.970,625	1.814,375	1.814,375	1.814,375
	123	- - - di grano saraceno	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	zero	1.618,75	1.618,75	1.618,75	1.462,50	1.462,50	1.462,50
	126	- - - di sorgo o di durra	zero	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.746,25	1.746,25	1.746,25
	127	- - - di riso	31,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	zero	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi dal 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
11.02 (segue)		B. germi di cereali, anche sfarinati:							
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	(6)	2.319,375	2.436,25	2.436,25	2.006,875	2.123,75	2.123,75
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	(6)	1.646,875	1.646,875	1.646,875	1.334,375	1.334,375	1.334,375
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di selep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:							
		A. di manioca:							
	01 02	- denaturati	zero	420,625	420,625	448,75	264,375	264,375	292,50
	03	- non denaturati	zero	1.875,625	1.875,625	1.875,625	813,125	813,125	813,125
		B. altri:							
	06 09	- denaturati	zero	420,625	420,625	448,75	264,375	264,375	292,50
	07 10	- non denaturati	zero	1.875,625	1.875,625	1.875,625	813,125	813,125	813,125
11.07		Malto, anche torrefatto:							
		- non torrefatto:							
		- - di frumento:							
	15	- - - presentato sotto forma di farina	(7)	5.325 —	5.603,125	5.603,125	4.762,50	5.040.625	5.040.625
	18	- - - altro	(1)	4.121,25	4.328,75	4.328,75	3.558,75	3.766,25	3.766,25
		- - di orzo:							
	21	- - - presentato sotto forma di farina	zero	3.179,375	3.179,375	3.457,50	2.616,875	2.616,875	2.895 —
	24	- - - altro	zero	2.517,50	2.517,50	2.725,625	1.955 —	1.955 —	2.163,125
		- - altro:							
	27	- - - presentato sotto forma di farina	zero	3.179,375	3.179,375	3.457,50	2.616,875	2.616.875	2.895 —
	30	- - - non nominato	zero	2.517,50	2.517,50	2.725,625	1.955 —	1.955 —	2.163,125

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi dal 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
11.07 (segue)		- torrefatto:							
	02 09	- - di frumento	(8)	4.710 —	4.957,50	4.957,50	4.147,50	4.389,375	4.389,375
	03 10	- - di orzo	zero	2.841,25	2.841,25	3.083,125	2.278,75	2.278,75	2.520,625
	07 13	- - altro	zero	2.841,25	2.841,25	3.083,125	2.278,75	2.278,75	2.520,625
11.08-A		Amidi e fecole:							
	01	I. amido di granturco	zero	1.875,625	1.875,625	1.875,625	813,125	813,125	813,125
		II. fecola di patate:							
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	zero	1.573,75	1.875,625	1.875,625	511,25	813,125	813,125
	04 07	- altra	zero	1.573,75	1.875,625	1.875,625	511,25	813,125	813,125
		IV altri:							
		- di cereali:							
	09	- - di frumento	zero	1.946,875	2.290,625	2.290,625	884,375	1.228,125	1.228,125
	12	- - altri	zero	1.875,625	1.875,625	1.875,625	813,125	813,125	813,125
	13 16	- non nominati	zero	1.875,625	1.875,625	1.875,625	1.813,125	813,125	813,125
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:							
	02 07	- di frumento tenero	(9)	10.982,50	11.607,50	11.607,50	1.607,50	2.232,50	2.232,50
	05 10	- altri	zero	10.385 —	10.385 —	10.385 —	1.010 —	1.010 —	1.010 —
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:							
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	zero	6.060,625	6.060,625	6.060,625	1.060,625	1.060,625	1.060,625
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	zero	4.250,625	4.250,625	4.250,625	813,125	813,125	813,125
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:							
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:							
		I. di cereali:							
		- di granturco o di riso:							
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	(10)	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Stati membri della C.E.E. dal 1°-7-67 al 31-7-67	Paesi terzi dal 1°-7-67 al 14-7-67	Paesi terzi dal 15-7-67 al 27-7-67	Paesi terzi dal 28-7-67 al 31-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-7-67 al 14-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 15-7-67 al 27-7-67	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 28-7-67 al 31-7-67
ex 23.02 (segue)		- - altri							
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	(11)	987,50	987,50	987,50	987,50	987,50	987,50
	10 27 34	- - - non nominati	(12)	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —
		- di altri cereali:							
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	(13)	493,75	493,75	493,75	493,75	493,75	493,75
	03 38	- - altri	(12)	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —
		B. altri:							
		I. di cereali:							
	45	- di granturco o di riso	(14)	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50	617,50
		- di altri cereali:							
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	(13)	493,75	493,75	493,75	493,75	493,75	493,75
	48	- - altri	(12)	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —	1.975 —

(1) Belgio 3 807,80; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 3 448,70.
(2) Belgio 4 580,80; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 4 148,80;
(3) Belgio 2 920,25; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 2 644,35.
(4) Belgio 5 153,40; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 4 667,40.
(5) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(6) Belgio 2.147,25; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 1 944,75.
(7) Belgio 5.096,15; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 4 615,55.
(8) Belgio 4.437,65; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 4 019,15.
(9) Belgio 11.452,00; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 10.372,00.
(10) Belgio 298,25; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 270,10.
(11) Belgio 477,15; Lussemburgo zero, Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 432,15,
(12) Belgio 954,30; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 864,30,
(13) Belgio 238,60; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 216,10.
(14) Belgio 298,20; Lussemburgo zero; Francia zero; Germania zero; Paesi Bassi 270,10.

Periodo dal 1° agosto 1967 al 31 agosto 1967

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O M)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8 1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, escluse le patate dolci	308,125	308,125	336,25	336,25	336,25	233,125	233,125	261,25	261,25	261,25
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:										
		- di orzo:										
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3.395 —	3.395 —	3.676,25	3.676,25	3.676,25	3.082,50	3.082,50	3.363,75	3.363,75	3.363,75
	14 20	- - altre	1.903,125	1.903,125	2.062,50	2.062,50	2.062,50	1.746,875	1.746,875	1 906,25	1.906,25	1.906,25
		- di avena:										
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	2.936,25	2.936,25	2.936,25	3.217,50	3.217,50	2.623,75	2.623,75	2.623,75	2.905 —	2.905 —
	24	- - altre	1.643,125	1.643,125	1.643,125	1.802,50	1.802,50	1.486,875	1.486,875	1.486,875	1.646,25	1.646,25
11.01-E		Farine di cereali, altre:										
		- di granturco:										
	26 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso . .	3.501,875	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.189,375	3.470,625	3.470,625	3.470,625	3.470,625
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	2.176,25	2.354,375	2.354,375	2.354,375	2.354,375	2.020 —	2.198,125	2.198,125	2.198,125	2.198,125
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	1.963,75	2.123,125	2.123,125	2.123,125	2.123,125	1.807,50	1.966,875	1.966,875	1.966,875	1.966,875
		- di grano saraceno:										
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875
	44	- di sorgo o di durra	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625
	43 47	- di scagliola e di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	Paesi terzi dal 17-8-67 al 23-8-67	Paesi terzi 24-8-1967	Paesi terzi dal 25-8-67 al 30-8-67	Paesi terzi 31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17-8-67 al 23-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 24-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 25-8-67 al 30-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 31-8-1967
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:										
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi):										
		I. di frumento:										
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.864,375	3.864,375	3.864,375	3.864,375	4.072,50	3.708,125	3.708,125	3.708,125	3.708,125	3.916,25
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.617,50	4.617,50	4.617,50	4.617,50	4.867,50	4.461,25	4.461,25	4.461,25	4.461,25	4.711,25
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.000 —	3.000 —	3.000 —	3.000 —	3.159,375	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	3.003,125
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:										
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	5.331,25	5.331,25	5.331,25	5.331,25	5.612,50	5.018,75	5.018,75	5.018,75	5.018,75	5.300 —
	036 120 121 019	- - altri	3.000 —	3.000 —	3.000 —	3.000 —	3.159,375	2.843,75	2.843,75	2.843,75	2.843,75	3.003,125
		II. di segala:										
		- semole e semolini:										
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3.993,75	4.275 —	4.275 —	4.275 —	4.275 —	3.681,25	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50
	039	- - altri	2.241,875	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.085,625	2.245 —	2.245 —	2.245 —	2.245 —
	040	- cereali mondati	2.876,25	3.083,75	3.083,75	3.083,75	3.083,75	2.720 —	2.927,50	2.927,50	2.927,50	2.927,50
	042	- cereali perlati	3.428,125	3.678,125	3.678,125	3.678,125	3.678,125	3.271,875	3.521,875	3.521,875	3.521,875	3.521,875
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati	2.241,875	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.085,625	2.245 —	2.245 —	2.245 —	2.245 —
		- fiocchi:										
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3.993,75	4.275 —	4.275 —	4.275 —	2.275 —	3.681,25	3.962,50	3.962,50	3.962,50	3.962,50
	048	- - altri	2.241,875	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.401,25	2.085,625	2.245 —	2.245 —	2.245 —	2.245 —

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	Paesi terzi dal 17-8-67 al 23-8-67	Paesi terzi 24-8-1967	Paesi terzi dal 25-8-67 al 30-8-67	Paesi terzi 31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17-8-67 al 23-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 24-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 25-8-67 al 30-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 31-8-1967
11.02 (segue)		III. di altri cereali:										
		a. fiocchi d'orzo e di avena:										
		- di orzo:										
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3.737,50	3.737,50	4.050 —	4.050 —	4.050 —	3.425 —	3.425 —	3.737,50	3.737,50	3.737,50
	052	- - altri	1.903,125	1.903,125	2.062,50	2.062,50	2.062,50	1.746,875	1.746,875	1.906,25	1.906,25	1.906,25
		- di avena:										
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso . . .	3.227,50	3.227,50	3.227,50	3.540 —	3.540 —	2.915 —	2.915 —	2.915 —	3.227,50	3.227,50
	056	- - altri	1.643,125	1.643,125	1.643,125	1.802,50	1.802,50	1.486,875	1.486,875	1.486,875	1.646,25	1.646,25
		b. altri:										
		- semole e semolini:										
		- - di orzo:										
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	3.395 —	3.395 —	3.676,25	3.676,25	3.676,25	3.082,50	3.082,50	3.363,75	3.363,75	3.363,75
	061	- - - altri	1.903,125	1.903,125	2.062,50	2.062,50	2.062,50	1.746,875	1.746,875	1.906,25	1.906,25	1.906,25
		- - di avena:										
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	2.936,25	2.936,25	2.936,25	3.217,50	3.217,50	2.623,75	2.623,75	2.623,75	2.905,—	2.905 —
	063	- - - altri	1.643,125	1.643,125	1.643,125	1.802,50	1.802,50	1.486,875	1.486,875	1.486,875	1.646,25	1.646,25
		- - di granturco:										
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	3.501,875	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.189,375	3.470,625	3.470,625	3.470,625	3.470,625
	ex 064	- - - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore all'1,5 % in peso, destinato all'industria della birra (1)	1.209,375	1.490,625	1.490,625	1.490,625	1.490,625	896,875	1.178,125	1.178,125	1.178,125	1.178,125
	065	- - - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	2.176,25	2.354,375	2.354,375	2.354,375	2.354,375	2.020 —	2.198,125	2.198,125	2.198,125	2.198,125
	066	- - - il cui tenore in sostanze grasse è di più di 4 % in peso . .	1.963,75	2.123,125	2.123,125	2.123,125	2.123,125	1.807,50	1.966,875	1.966,875	1.966,875	1.966,875

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	Paesi terzi dal 17-8-67 al 23-8-67	Paesi terzi 24-8-1967	Paesi terzi dal 25-8-67 al 30-8-67	Paesi terzi 31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 17-8-67 al 23-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 24-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 25-8-67 al 30-8-67	S.A.M.A. E P.T.O.M. 31-8-1967
11.02 (segue)		- - di grano saraceno:										
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875
	072	- - di sorgo o di durra	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali mondati:										
	015 016 017 018 074	- - di orzo	2.896,25	2.896,25	3.146,25	3.146,25	3.146,25	2.740 —	2.740 —	2.990 —	2.990 —	2.990 —
		- - di avena:										
	ex 083	- - - avena spuntata	1.643,125	1.643,125	1.643,125	1.802,50	1.802,50	1.486,875	1.486,875	1.486,875	1.646,25	1.646,25
	077	- - - altri	2.488,125	2.488,125	2.488,125	2.738,125	2.738,125	2.331,875	2.331,875	2.331,875	2.581,875	2.581,875
	078	- - di granturco	2.991,25	3.241,25	3.241,25	3.241,25	3.241,25	2.835 —	3.085 —	3.085 —	3.085 —	3.085 —
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	1.846,25	1.846,25	1.846,25	1.846,25	1.846,25
	082	- - di sorgo o di durra	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.808,75	2.808,75	2.808,75	2.808,75	2.808,75
	ex 081 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali perlati:										
	049	- - di orzo	4.593,75	4.593,75	4.984,375	4.984,375	4.984,375	4.281,25	4.281,25	4.671,875	4.671,875	4.671,875
	087	- - di avena	2.488,125	2.488,125	2.488,125	2.738,125	2.738,125	2.331,875	2.331,875	2.331,875	2.581,875	2.581,875
	088	- - di granturco	2.991,25	3.241,25	3.241,25	3.241,25	3.241,25	2.835 —	3.085 —	3.085 —	3.085 —	3.085 —
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	1.846,25	1.846,25	1.846,25	1.846,25	1.846,25
	092	- - di sorgo o di durra	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.965 —	2.808,75	2.808,75	2.808,75	2.808,75	2.808,75
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	051	- - di orzo	1.903,125	1.903,125	2.062,50	2.062,50	2.062,50	1.746,875	1.746,875	1.906,25	1.906,25	1.906,25
	098	- - di avena	1.643,125	1.643,125	1.643,125	1.802,50	1.802,50	1.486,875	1.486,875	1.486,875	1.646,25	1.646,25
	099	- - di granturco	1.963,75	2.123,125	2.123,125	2.123,125	2.123,125	1.807,50	1.966,875	1.966,875	1.966,875	1.966,875
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875
	103	- - di sorgo o di durra	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967
11.02 (segue)		- fiocchi:										
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso:										
	110	- - - di granturco	3.501,875	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.783,125	3.189,375	3.470,625	3.470,625	3.470,625	3.470,625
	111	- - - di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	2.389,375	2.389,375	2.389,375	2.389,375	2.389,375	2.076,875	2.076,875	2.076,875	2.076,875	2.076,875
	114	- - - di sorgo o di durra	3.472,50	3.472,503	3.472,50	3.472,50	3.472,503	3.160 —	3.160 —	3.160 —	3.160 —	3.160 —
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312;50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		- - altri										
	122	- - - di granturco	1.963,75	2.123,125	2.123,125	2.123,125	2.123,125	1.807,50	1.966,875	1.966,875	1.966,875	1.966,875
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.333,125	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875	1.176,875
	126	- - - di sorgo o di durra	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.946,875	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625	1.790,625
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:										
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.403,75	2.403,75	2.403,75	2.403,75	2.520,625	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.091,25	2.208,125
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	1.641,25	1.758,75	1.758,75	1.758,75	1.758,75	1.328,75	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.446,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrowroot, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
		A. di manioca:										
	01 02	- denaturati	464,375	464,375	492,50	492,50	492,50	195,625	195,625	223,75	223,75	223,75
	03	- non denaturati	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	689,355	941,25	941,25	941,25	941,25
		B. altri:										
	06 09	- denaturati	464,375	464,375	492,50	492,50	492,50	195,625	195,625	223,75	223,75	223,75
	07 10	- non denaturati	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	689,375	941,25	941,25	941,25	941,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 a 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		- non torrefatto:										
		- - di frumento:										
	15	- - - presentato sotto forma di farina	5.525,625	5.525,625	5.525,625	5.525,625	5.803,75	4.963,125	4.963,125	4.963,125	4.963,125	5.241,25
	18	- - - altro	4.270,625	4.270,625	4.270,625	4.270,625	4.478,75	3.708,125	3.708,125	3.708,125	3.708,125	3.916,25
		- - di orzo										
	21	- - - presentato sotto forma di farina	3.610,625	3.610,625	3.888,75	3.888,75	3.888,75	3.048,125	3.048,125	3.326,25	3.326,25	3.326,25
	24	- - - altro	2.840 —	2.840 —	3.048,125	3.048,125	3.048,125	2.277,50	2.277,50	2.485,625	2.485,625	2.485,625
		- - altro:										
	27	- - - presentato sotto forma di farina	3.610,625	3.610,625	3.888,75	3.888,75	3.888,75	3.048,125	3.048,125	3.326,25	3.326,25	3.326,25
	30	- - - non nominato	2.480 —	2.840 —	3.048,125	3.048,125	3.048,125	2.277,50	2.277,50	2.485,625	2.485,625	2.485,625
		- torrefatto:										
	02 09	- - di frumento	4.884,375	4.884,375	4.884,375	4.884,375	5.126,25	4.321,875	4.321,875	4.321,875	4.321,875	4.563,75
	03 10	- - di orzo	3.216,875	3.216,875	3.459,375	3.459,375	3.459,375	2.654,375	2.654,375	2.896,875	2.896,875	2.896,875
	07 13	- - altro	3.216,875	3.216,875	3.459,375	3.459,375	3.459,375	2.654,375	2.654,375	2.896,875	2.896,875	2.896,875
11.08-A		Amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	801,875	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75
		II. fecola di patate:										
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	801,875	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75
	04 07	- altra	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	801,875	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75
		IV. altri:										
		- di cereali:										
	09	- - di frumento	2.194,375	2.194,375	2.194,375	2.194,375	2.538,125	1.131,875	1.131,875	1.131,875	1.131,875	1.475,625
	12	- - altri	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	801,875	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75
	13 16	- non nominati	1.864,375	2.116,25	2.116,25	2.116,25	2.116,25	689,375	941,25	941,25	941,25	941,25
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
	02 07	- di frumento tenero	11.432,50	11.432,50	11.432,50	11.432,50	12.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.682,50
	05 10	- altri	10.371,25	10.683,75	10.683,75	10.683,75	10.683,75	996,25	1.308,75	1.308,75	1.308,75	1.308,75
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.046,25	6.374,375	6.374,375	6.374,375	6.374,375	1.046,25	1.374,375	1.374,375	1.374,375	1.374,375
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.239,375	4.49[,25	4.491,25	4.491,25	4.491,25	801,875	1.053,75	1.053,75	1.053,75	1.053,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-8-67 al 16-8-67	dal 17-8-67 al 23-8-67	24-8-1967	dal 25-8-67 al 30-8-67	31-8-1967
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:										
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:										
		I. di cereali:										
		- di granturco o di riso:										
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso . . .	621,25	669,375	669,375	669,375	669,375	621,25	669,375	669,375	669,375	669,375
		- - altri:										
	06 18 31	- - - *il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione*	993,75	1.071,25	1.071,25	1.071,25	1.071,25	993,75	1.071,25	1.071,25	1.071,25	1.071,25
	10 27 34	- - - non nominati	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50
		- di altri cereali:										
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso . . .	496,875	535,625	535,625	535,625	535,625	496,875	535,625	535,625	535,625	535,625
	03 38	- - altri	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50
		B. altri:										
		I. di cereali:										
	45	- di granturco o di riso	621,25	669,375	669,375	669,375	669,375	621,25	669,375	669,375	669,375	669,375
		- di altri cereali:										
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso un setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 per cento in peso	496,875	535,625	535,625	535,625	535,625	496,875	535,625	535,625	535,625	535,625
	48	- - altri	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	1.987,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50	2.142,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(8118)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

All'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 42/P del 18 gennaio 1969, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 39/P del 13 gennaio 1968.

(1077)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla scuola forestale di trecentottanta allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto dagli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa all'amministrazione dal terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla apposita scuola forestale di trecentottanta allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°. Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e)* dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *l)* fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, e compilate su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV, via Giosuè Carducci n. 5, Roma) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco: qualora l'aspirante sia militare detta autentica può essere fatta dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del concorrente come quelle nelle quali sia stata omessa la dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito.

I certificati rilasciati dai capi di scuola o istituti parificati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 400 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato ovvero le dispense ottenute.

Per coloro che stanno prestando servizio militare, detto foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del reparto dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Coloro che sono stati sottoposti a visita di leva e non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere, come pure il certificato di iscrizione nelle liste di leva, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande prive dei documenti di cui al n. 1) ed al n. 2) del presente articolo, non saranno accolte.

3) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per la attività e le mansioni svolte, ha speciali attitudini al servizio forestale ed ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

a) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 400;

c) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

d) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 400 della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo, riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati che enti locali o presso l'Amministrazione forestale stessa (quali ad esempio operai addetti a lavori forestali e di sistemazioni idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc. ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

E' considerato altresì titolo attitudinale l'esercizio degli sports invernali e l'attività alpinistica. Gli aspiranti dovranno comprovare tali attività mediante l'esibizione di certificazioni rilasciate dalla Federazione italiana sports invernali (F.I.S.I.), nonchè da enti o da associazioni qualificate (Club Alpino Italiano, Sci Club, ecc.) con l'indicazione dettagliata delle prestazioni fornite dal candidato in tali settori.

Non saranno presi in considerazione, agli effetti della valutazione, certificati attestanti unicamente l'iscrizione ad una associazione sportiva nonchè quelli attestanti attività sportive di carattere generico.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei.

Tutti i documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni di enti o privati, allegati alla domanda per comprovare la capacità al disimpegno del servizio forestale in zona di montagna dovranno essere prodotti su carta da bollo da L. 400.

Le firme di chi sottoscrive i documenti di cui al comma precedente, debbono essere legalizzate con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte in calce a documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

Il giudizio della prova di esame è definitivo ed insindacabile.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno coperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV, via Giosuè Carducci, n. 5, Roma) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto, sempre in bollo da L. 400, dovrà essere rilasciato dal comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 400;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'amministrazione, si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei viene revocata la nomina ad allievo guardia. In tale caso l'amministrazione corrisponderà le spese di viaggio per il rimpatrio e le relative indennità

Art 10.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 11.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 74

(Fac-simile di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione IV - Via Giosuè Carducci n. 5. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (comune e provincia di nascita) il . . . . (data di nascita) domiciliato in . . . . . . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di trecentottanta allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso;

a) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) di non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . (titolo di studio);

2) . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . .

4) . . . .

. . . . (data)

. . .

(Firma dell'aspirante)

Autenticazione della firma del concorrente secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

N.B. — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, i candidati dovranno dichiarare e presentare il titolo di studio più elevato del quale siano in possesso.

(902)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.